

Legge regionale 04 giugno 2009 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.**

**Art. 30 decies**

*(Dotazioni finanziarie)(1)*

**1.** Costituisce fonte di finanziamento dell'Agenzia la quota annuale per le spese di funzionamento e attività, determinata in sede di approvazione della legge di bilancio regionale.

**2.** Possono inoltre essere fonti di finanziamento:

**a)** i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;

**b)** gli ulteriori finanziamenti previsti dalla Regione;

**c)** i finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;

**d)** eventuali altre entrate.

Note:

**1** Articolo aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.